

Documento I

N.° 4.


# DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

*Colombi Arturo.*

**RELATORE**

*on. Ciampotti*



 Camera dei deputati

---

Archivio storico

Onorevole Presidente,

non ho che da confermarLe (e lo traggo dallo stesso verbale stenografico), quanto ho dichiarato stamattina alla seduta dell'Assemblea Costituente:

"In seguito al voto dell'Assemblea, e non solo per qualche dichiarazione, che essendo stata non riguardosa, non nei miei confronti, il che non conterebbe nulla, ma nei confronti di una Commissione di questa Assemblea, non ha trovato chi si sia sentito di porre la sua autorevole voce a difesa di quella che è la dignità non tanto dei singoli quanto della Commissione, e quindi dell'Assemblea, ma innanzi tutto poichè non posso venir meno ad una linea di condotta che è condivisa anche da altri, in nome della quale credo che i principi della giustizia debbano valere anche e soprattutto per ciascuno di noi, che da questi banchi dobbiamo offrire il primo esempio nel crederci e nel viverli, ritengo mio dovere presentare a Lei, onorevole Presidente e all'Assemblea stessa, le mie dimissioni da questa Commissione".

Con deferente ossequio.

Isacco Luigi Scelfaro

ASSEMBLEA COSTITUENTE

IL PRESIDENTE

- 7 MAR 1947

3

Il sottoscritto attesta che l'Assemblea Costituente, nella seduta antimeridiana del 6 marzo 1947, ha deliberato di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Colombi, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (Doc. I, n.4).

Roma,

IL PRESIDENTE

*Renaldi*



Camera dei deputati  
Archivio storico

Il sottoscritto attesta che l'Assemblea Costituente, nella seduta antimeridiana del 6 marzo 1947, ha deliberato di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Colombi, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (Doc. I, n.4).

Roma,

IL PRESIDENTE



 Camera dei deputati

---

Archivio storico

*Reciv. al mittente*

MODELLO N. 50.

5

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI

N. *404-409*

ROMA, *7 MAR 1947*, 194

*Esce plebs*

Serve per ricevuta di ~~una lettera~~ spedita dall' Onorevole

*Segreteria*

al Signor *On. Ministro di Grazia*

*Giustizia*



IL CICLISTA

Tip. Camera dei Deputati - 12-1816 - 11x16 (18.0)

Camera dei deputati  
Archivio storico

n. 35/51

- 7 MAR 1947

6

Autorizzazione a procedere contro il deputato Colombi.

L'Assemblea Costituente, nella seduta antimeridiana del 6 marzo 1947, ha deliberato di concedere l'autorizzazione chiesta dal Procuratore della Repubblica in Bologna, in data 12 agosto 1946, per procedere in giudizio contro il deputato Colombi, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa.

Si restituiscono pertanto gli atti processuali che, a corredo della domanda, erano stati trasmessi dall'E.V. con nota num. 137 bis.2.2604 del 31 agosto 1946.

IL PRESIDENTE

*St. Terracini*

A. S. E.

il Ministro di Grazia e Giustizia

R O M A



*è necessario  
con il fatto*

Mod. 404

Roma, 9 Ottobre 1946

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI  
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

All'On. PRESIDENTE DELLA  
ASSEMBLEA COSTITUENTE

R O M A

Ufficio II° A.P.  
Prot. N° 137 bis/2/2604

Risposta al f. del 23.9.1946  
Dir. Gen. N° manda

Oggetto. Procedimento contro l'On.le Arturo COLOM-  
BI deputato alla Costituente - Richiesta di  
Autorizzazione a procedere.-

Facendo seguito alla lettera dell'8  
corrente di pari numero si trasmettono i nu-  
meri del "Giornale dell'Emilia" e del giorna-  
le "La Lotta" richiesti dalla Commissione che  
ha in esame la domanda del Procuratore General  
di Bologna per l'autorizzazione a procedere  
contro il deputato Arturo COLOMBI.-

per il M I N I S T R O

ASSEMBLEA COSTITUENTE

ARRIVATO IL

11. 10. 46

51



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI  
DELLE GRAZIE E DEL CASELARIO

Mod. 404  
Roma, 9 Ottobre 1946

All. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA Nazionale Costituente  
R O M A

Ufficio II° A.P.  
Prot. N° 137 bis/c. 2604

Risposta al f. del 23.9.1946  
Dir. Sec. N° manca

Oggetto: Richiesta di procedimento penale a carico dell'On.le Arturo COLOMBO, deputato alla Costituente.

Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna, ripetutamente interessato perchè in viale varie copie del "Giornale dell'Emilia" che han dato luogo alla querela di TULLIO Giordana contro l'indicato deputato, ha risposto di non potere ancora adempiere alla richiesta sudetta per l'assenza del Direttore di detto periodico come del Direttore della "Lotta" essendo essi soltanto competenti a designare gli articoli interessanti la querela del GIORDANA.

Ha assicurato, però, che - appena possibile - trasmetterà gli esemplari richiesti.-

per il M I N I S T R O



fm

raccomandata a mano

500 L, 10 Mod. 402



# MINISTERO DI GRAZIA E GIVSTIZIA

*Direzione Generale degli Affari Penali  
delle Grazie della Statistica e del Casellario*

9

Ufficio III° A.P.  
Prot. N° 137bis. 2.2604  
Risposta al f. N°  
del

O. Roma, 31 agosto 1946

Al ~~1°~~ PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

R O M A

**OGGETTO:** Querela per diffamazione a mezzo della stampa, di Tullio GIORDANA a carico dell'On. Arturo COLOMBI, deputato dell'Assemblea Costituente.

All. I fasc. atti e la richiesta n. 9915/46 in data 12 c.m. del Procuratore della Repubblica in Bologna.

Per i provvedimenti riservati alla competenza di codesta Assemblea, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, si trasmette la querela in oggetto e la relativa nota suindicata dell'A.G. di Bologna.

Si resta in attesa di comunicazione della deliberazione adottata e della restituzione del fascicolo processuale.

IL MINISTRO

ASSEMBLEA COSTITUENTE	
ARRIVATO IL	31 agosto 1946 *
PROTOCOLLO N.	35

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

n. 51

Roma.

23 SET. 1946

10

In relazione alla nota n. 137 bis/2.2604 del 31 agosto c.a. e alla richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna per l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Arturo Colombi, imputato di diffamazione a mezzo della stampa, la Commissione incaricata dell'esame della domanda ha deliberato di richiedere i numeri del "Giornale dell'Emilia", di Bologna, contenenti gli articoli che indussero il giornale "La lotta" - organo della Federazione provinciale bolognese del partito comunista italiano - ad attaccare nel suo numero del 3 agosto 1946 il giornalista Tullio Giordana querelante.

Si prega, pertanto, di voler dare le opportune disposizioni, affinché la documentazione richiesta possa essere disponibile nel più breve tempo possibile, dovendo la Commissione stessa riferire, a norma del Regolamento, non oltre il 30 corrente.

IL PRESIDENTE

*Al. Faravol*

All'Onorevole  
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

R O M A

*S.*

**ASSEMBLEA COSTITUENTE** Doc. I  
N. 4-A**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Di Giovanni, *presidente*; Clerici, *vicepresidente*; Marinaro, *segretario*; Caccuri, Cannizzo, Fietta, Fusco, La Rocca, Mastino Pietro, Paolucci, Preziosi, Scalfaro, Sicignano, Varvaro e Ciampitti, *relatore*

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**COLOMBI**

(PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GULLO)

il 31 agosto 1946

Seduta del 6 febbraio 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata sottoposta al giudizio di questa Commissione la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi, in base a querela sporta, con facoltà di prova, in data 9 agosto 1946, dal signor Tullio Giordana, direttore del quotidiano *Giornale dell'Emilia*, il quale ritiene di ravvisare gli estremi del reato di diffamazione, a mezzo della stampa, nell'articolo di fondo intitolato «Contro gli scriba aizzatori della guerra», pubblicato nel n. 32 del 3 agosto 1946 dal giornale *La Lotta*, organo della Federazione provinciale bolognese del Partito comunista italiano, articolo firmato con le iniziali A. C. corrispondenti al nome e cognome dell'onorevole Arturo Colombi, il quale è anche direttore responsabile del detto periodico.

Il querelante fa consistere il reato di diffamazione nell'attribuzione di qualità spregevoli («fanfarone... la sua lurida pellaccia e simili») e, particolarmente, del fatto determinato «di essersi, durante la lotta partigiana, rifugiato comodamente in un albergo di montagna, allo scopo di mettersi al sicuro».

In una prima seduta, questa Commissione ritenne opportuno richiamare i numeri anteriori a quella, data, sia del periodico *La Lotta*, sia del quotidiano *Giornale dell'Emilia*, per conoscere lo svolgimento della polemica e trarne eventualmente elementi per un più esauriente e tranquillo giudizio.

Tale materiale giornalistico, tramite la Procura Generale della Corte di appello di Bologna, è stato fornito, unitamente alla dichiarazione resa dall'onorevole Colombi a

quel Procuratore della Repubblica che si compendia in questi termini: « L'articolo incriminato fu scritto a seguito di un atteggiamento nazionalistico, guerrafondaio, anti-partigiano ed anticomunista, assunto dal *Giornale dell'Emilia*, in un complesso di pubblicazioni, culminate nell'articolo di fondo dal titolo « Shyloch e la realtà » apparso nel detto giornale del 28 luglio 1946, n. 203; a tale atteggiamento io intesi reagire ».

Osserva la Commissione nella maggioranza dei suoi componenti:

1º) che nessun dubbio può sorgere circa la paternità dell'articolo pel quale è querela, sia perché le iniziali poste in calce ad esso corrispondono a quelle del nome e cognome dell'onorevole Arturo Colombi; sia perché in ogni caso, anche se questi non fosse l'autore, dovrebbe risponderne per la sua qualità di direttore responsabile: sia infine, e soprattutto, per la or censurata esplicita dichiarazione resa da lui al Procuratore della Repubblica di Bologna;

2º) che — tenuto conto della funzione di deliberazione assegnata a questa Commissione per negare o concedere l'autorizzazione al procedimento penale contro chi è rivestito di garanzie parlamentari, il che non implica un giudizio di merito per l'assoluzione o per la condanna, riservato al magistrato — non possa non riconoscersi la necessità di concedere la chiesta autorizzazione;

3º) che, infatti, l'articolo querelato sembra contenere gli estremi della diffamazione. Il fatto materiale è contenuto nell'articolo succitato, e che sia offensivo è evidente, non occorrendo dimostrare che costituiscano offesa all'altrui onore e reputazione le espressioni « fanfarone, lurida pellaccia », e simili, e

più specialmente l'attribuzione del fatto determinato di essersi rifugiato, durante la lotta partigiana, in un albergo di montagna;

4º) che, d'altra parte, resta salvo e inpregiudicato il diritto dell'onorevole Colombi di provare davanti al magistrato, in periodo istruttorio o in pubblico dibattimento, la propria incolpevolezza, sia in fatto che in diritto, o di ottenere l'esonazione da pena, se, avvalendosi della concessagli facoltà di prova, provasse la verità del fatto addebitato al Giordana;

5º) che non vale a mutare l'opinione della Commissione il risultato dell'esame da questa portato sul materiale giornalistico esibito dalle parti avverse e nemmeno di quello di cui all'articolo « Shyloch e la realtà » al quale l'onorevole Colombi fa particolare riferimento.

L'onorevole Colombi vuol giustificare il suo articolo come una reazione all'atteggiamento del *Giornale dell'Emilia*, che egli qualifica nazionalistico, guerrafondaio, anti-partigiano e anticomunista. Orbene, senza entrare nel merito di tale affermazione, che sfugge alla competenza della Commissione, si osserva che, anche ammettendo che le pubblicazioni del *Giornale dell'Emilia* avessero assunto l'atteggiamento che ad esse attribuisce l'onorevole Colombi, questi avrebbe potuto confutarle, senza attaccare personalmente il Giordana, dandogli qualifiche ingiuriose e attribuendogli fatti specifici disonorevoli.

Per queste considerazioni la Commissione, a maggioranza (7 contro 2) propone che sia concessa la chiesta autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi.

CIAMPITTI, *Relatore.*

**ASSEMBLEA COSTITUENTE** Doc. I  
N. 4-A**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Di Giovanni, *presidente*; Clerici, *vicepresidente*; Marinaro, *segretario*; Caccuri, Cannizzo, Fietta, Fusco, La Rocca, Mastino Pietro, Paolucci, Preziosi, Scalfaro, Sicignano, Varvaro e Ciampitti, *relatore*

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**COLOMBI**

(PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GULLO)

il 31 agosto 1946

Seduta del 6 febbraio 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata sottoposta al giudizio di questa Commissione la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi, in base a querela sporta, con facoltà di prova, in data 9 agosto 1946, dal signor Tullio Giordana, direttore del quotidiano *Giornale dell'Emilia*, il quale ritiene di ravvisare gli estremi del reato di diffamazione, a mezzo della stampa, nell'articolo di fondo intitolato «Contro gli scriba aizzatori della guerra», pubblicato nel n. 32 del 3 agosto 1946 dal giornale *La Lotta*, organo della Federazione provinciale bolognese del Partito comunista italiano, articolo firmato con le iniziali A. C. corrispondenti al nome e cognome dell'onorevole Arturo Colombi, il quale è anche direttore responsabile del detto periodico.

Il querelante fa consistere il reato di diffamazione nell'attribuzione di qualità spregevoli («fanfarone... la sua lurida pellaccia e simili») e, particolarmente, del fatto determinato «di essersi, durante la lotta partigiana, rifugiato comodamente in un albergo di montagna, allo scopo di mettersi al sicuro».

In una prima seduta, questa Commissione ritenne opportuno richiamare i numeri anteriori a quella data, sia del periodico *La Lotta*, sia del quotidiano *Giornale dell'Emilia*, per conoscere lo svolgimento della polemica e trarne eventualmente elementi per un più esauriente e tranquillo giudizio.

Tale materiale giornalistico, tramite la Procura Generale della Corte di appello di Bologna, è stato fornito, unitamente alla dichiarazione resa dall'onorevole Colombi a

quel Procuratore della Repubblica che si compendia in questi termini: « L'articolo incriminato fu scritto a seguito di un atteggiamento nazionalistico, guerrafondaio, antipartigiano ed anticomunista, assunto dal *Giornale dell'Emilia*, in un complesso di pubblicazioni, culminate nell'articolo di fondo dal titolo « Shyloch e la realtà » apparso nel detto giornale del 28 luglio 1946, n. 203; a tale atteggiamento io intesi reagire ».

Osserva la Commissione nella maggioranza dei suoi componenti:

1°) che nessun dubbio può sorgere circa la paternità dell'articolo pel quale è querela, sia perché le iniziali poste in calce ad esso corrispondono a quelle del nome e cognome dell'onorevole Arturo Colombi; sia perché in ogni caso, anche se questi non fosse l'autore, dovrebbe risponderne per la sua qualità di direttore responsabile: sia infine, e soprattutto, per la or connata esplicita dichiarazione resa da lui al Procuratore della Repubblica di Bologna;

2°) che — tenuto conto della funzione di deliberazione assegnata a questa Commissione per negare o concedere l'autorizzazione al procedimento penale contro chi è rivestito di garanzie parlamentari, il che non implica un giudizio di merito per l'assoluzione o per la condanna, riservato al magistrato — non possa non riconoscersi la necessità di concedere la chiesta autorizzazione;

3°) che, infatti, l'articolo querelato sembra contenere gli estremi della diffamazione. Il fatto materiale è contenuto nell'articolo succitato, e che sia offensivo è evidente, non occorrendo dimostrare che costituiscano offesa all'altrui onore e reputazione le espressioni « fanfarone, lurida pellaccia », e simili, e

più specialmente l'attribuzione del fatto determinato di essersi rifugiato, durante la lotta partigiana, in un albergo di montagna;


4°) che, d'altra parte, resta salvo e impregiudicato il diritto dell'onorevole Colombi di provare davanti al magistrato, in periodo istruttorio o in pubblico dibattimento, la propria incolpevolezza, sia in fatto che in diritto, o di ottenere l'esenzione da pena, se, avvalendosi della concessagli facoltà di prova, provasse la verità del fatto addebitato al Giordana;

5°) che non vale a mutare l'opinione della Commissione il risultato dell'esame da questa portato sul materiale giornalistico esibito dalle parti avverse e nemmeno di quello di cui all'articolo « Shyloch e la realtà » al quale l'onorevole Colombi fa particolare riferimento.

L'onorevole Colombi vuol giustificare il suo articolo come una reazione all'atteggiamento del *Giornale dell'Emilia*, che egli qualifica nazionalistico, guerrafondaio, antipartigiano e anticomunista. Orbene, senza entrare nel merito di tale affermazione, che sfugge alla competenza della Commissione, si osserva che, anche ammettendo che le pubblicazioni del *Giornale dell'Emilia* avessero assunto l'atteggiamento che ad esse attribuisce l'onorevole Colombi, questi avrebbe potuto confutarle, senza attaccare personalmente il Giordana, dandogli qualifiche ingiuriose e attribuendogli fatti specifici disonorevoli.

Per queste considerazioni la Commissione, a maggioranza (7 contro 2) propone che sia concessa la chiesta autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi.

CIAMPITTI, *Relatore*.



Relazione (per l'On. Arturo Colombi) - 13

Settimanale - - - gennaio 1947

*con facoltà di pignor.*  
Viene sottoposta al giudizio di questa Commissione la domanda di autorizzazione a procedere contro l'On. Arturo Colombi, in base a querela sporta, in data 9.8.1946, dal sig. Giulio Giordana, Direttore del quotidiano "Giornale dell'Emilia", il quale ritiene di ravvisare gli estremi del reato di diffamazione, a mezzo della stampa, nell'articolo di fondo intitolato "Contro gli scriba aizzatori della guerra", pubblicato nel n. 32 del 3.8.1946 del giornale "La Lotta", organo della Federazione Provinciale Bolognese del Partito Comunista Italiano, articolo firmato con le iniziali A.C. corrispondenti al nome e cognome dell'On. Arturo Colombi, il quale è anche Direttore responsabile del detto periodico.

Il querelante fa consistere, ~~per il fatto~~, il reato di diffamazione nell'attribuzione di qualità spregevoli ~~fatta dall'articolista alla sua persona, come~~ ("fanfarone... la sua lurida pelleraccia e simili") e, particolarmente, ~~del fatto determinato e specifico~~ di essersi, durante la lotta partigiana, rifugiato comodamente in un albergo di montagna, allo scopo di "mettersi al sicuro".

In una precedente seduta, questa Commissione ritenne opportuno richiamare i numeri precedenti a quella data, sia del periodico "La Lotta", sia del quotidiano "Giornale dell'Emilia", per ~~osservare~~ lo svolgimento della polemica ~~sostarsi fra i due giornali~~ e trarne eventualmente elementi per un più esauriente e tranquillo giudizio.

Tale materiale giornalistico, tramite la Procura Generale della Corte di Appello di Bologna, è stato fornito, unitamente alla dichiarazione resa dall'On. Colombi a quel Procuratore della Repubblica

che si compendia in questi termini: "l'articolo incriminato fu scritto a seguito di un atteggiamento nazionalistico, quereafondato, antipartigiano ed anticomunista, assunto dal giornale dell'Emilia in un complesso di pubblicazioni, culminate nell'articolo di fondo dal titolo "Stalich e la realtà" apparso nel detto giornale del 28.7.1946, n. 203; a tale atteggiamento io intesi reagire".

Osserva la Commissione nella maggiore dei suoi componenti:  
1°) che nessun dubbio può sorgere circa la paternità dell'articolo per il quale è querela, sia perché le iniziali poste in calce ad esso corrispondono a quelle del nome e cognome dell'On. Arturo Colombi; sia perché in ogni caso, anche se non fosse l'autore, dovrebbe rispondere per la sua qualità di Direttore responsabile; sia infine, e soprattutto, per la precisa dichiarazione resa da lui al Procuratore della Repubblica di Bologna -

2°) che, tenuto conto della funzione assegnata a questa Commissione regolare e concedere il rinvio di deliberare se sussistano elementi bastevoli per autorizzare al procedimento penale contro chi è rivestito di garanzie parlamentari, il che non implica senz'altro un giudizio di condanna, riservato al Magistrato - non può non riconoscersi la necessità di concedere la richiesta autorizzazione; sulla base del materiale offerto alla sua disamina -

3°) che, infatti, l'articolo querelato contiene gli estremi della difamazione. non è chi non basta. Il fatto materiale è contenuto nell'articolo succitato; il fatto contenuto offensivo è evidente, non occorrendo dimostrare che costituisca offesa all'onore e reputazione. L'espressione "fanfarone, lurida pellaccia", e simili, e più specialmente l'attribuzione a chi ha partecipato a questo o quel fatto di aver partecipato alla lotta partigiana, del fatto determinato di essersi rifugiato, durante la lotta partigiana, in un albergo di montagna - il solo è in re ipsa e, comunque, basta a costituire la colpa, ossia la consapevolezza della capacità, della idoneità della frase ad offendere l'onore, la reputazione altrui, non essendo necessario che concorra l'intenzione di offendere, come si ritiene concordemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, senza dire che l'On. Colombi



stesso, nella succennata dichiarazione, non ha ~~fatto~~ eccezionalmente la mancanza degli elementi costitutivi della diffamazione, nell'articolo da lui scritto, essendosi limitato a dedurre il motivo che avrebbe ispirato la sua azione contro il Giordana.

4°) che, dall'altra parte, resta salvo e impregiudicato il diritto dell'On. Colombi di provare davanti al Magistrato, in periodo istruttorio o in pubblico dibattimento, la propria ~~innocenza~~ <sup>incolpevolezza</sup>, sia in fatto che in diritto, o di ottenere l'esenzione da pena, se, avvalendosi della concessagli facoltà di prova, provasse la verità del fatto addebitato al Giordana.

5°) che non vale a mutare l'opinione della Commissione il risultato dell'esame da questa portato sul materiale giornalistico esibito dalle parti avverse e nemmeno di quello di cui all'articolo "Sheylock e la realtà", al quale l'On. Colombi fa particolare riferimento.

In sostanza una polemica c'è stata, ma in nessuno degli articoli del giornale dell'Emilia, e neppure in quello dal titolo ora ricordato, si leggono parole o espressioni contumeliose all'indirizzo della persona dell'On. Colombi, che in qualche modo potessero condurre ad una eventuale compensazione, che del resto potrebbe domandarsi al Magistrato di merito.

(a capo) L'On. Colombi vuol giustificare il suo articolo come una reazione all'atteggiamento del giornale dell'Emilia, che egli qualifica nazionalistico, guerrafondaio, antipartigiano e anticomunista. Orbene, senza entrare nel merito della ~~consistenza o meno~~ di tale affermazione, che sfugge alla competenza della Commissione, si osserva che, anche ammettendo ~~l'inesistenza di questi~~ che le pubblicazioni del giornale dell'Emilia avessero assunto l'atteggiamento che ~~gli~~ attribuisce l'On. Colombi, questi avrebbe potuto confutarle ~~o~~ <sup>in</sup> ~~dibattere~~.

at esse

~~limitare le affermazioni del giornale stesso, senza~~  
accusare personalmente il Giordano, dandogli qualifiche ~~specifiche~~ <sup>inquinanti</sup>  
e attribuendogli fatti specifici disonorevoli, ~~come invece ha fatto.~~  
Si può, nell'ambito di una polemica giornalistica, a contenuto  
e finalità politici, abbandonarsi ad ~~inappropriate~~ ~~espressioni~~ ~~particolari~~  
~~di natura~~ ~~a~~ ~~colore~~ ~~vivaci~~, elevare il tono  
della disputa, colorire il discorso. Ma quando si trasmoda e  
si decampa dal terreno della polemica e si recede all'ingiuria  
o alla diffamazione del proprio avversario, allora si cade nel  
delitto, s'infrazione la legge e non si può <sup>a propria discolpa</sup> invocare la ragione  
politica né ~~inoltre~~ l'eccitazione della polemica, che non  
possano giustificare la lesione dell'altre patrimonio etico-  
morale.

Per queste considerazioni la Commissione, a maggio-  
ranza (7 a 2) ~~propone che~~ ~~debba~~  
~~esprimere il parere~~  
che sia concessa la chiesto autorizzazione a pro-  
cedere contro l'on. Arturo Colombo

Roma... 12.1946

Campitelli, Relatore

Il relatore  
Campitelli

15

**ASSEMBLEA COSTITUENTE** Doc. I  
N. 4

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**COLOMBI**

(PER DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GULLO)

il 31 agosto 1946

*Al Ministero di grazia e giustizia  
Direzione generale affari penali - Ufficio I  
Roma*

Bologna, addì 13 agosto 1946

Per l'ulteriore corso trasmetto la richiesta del Procuratore della Repubblica in sede, redatta l'11 corrente n. 9915 r. g., diretta all'onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente, al fine d'ottenere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi, querelato per diffamazione a mezzo della stampa dal signor Tullio Giordana.

Si uniscono gli atti processuali colla copia del giornale; mancano i rituali non conoscendosi neppure la paternità del denunciato, ecc.

*Il Procuratore generale  
L. AMBROSI*

*Al Presidente dell'Assemblea Costituente  
Roma*

Bologna, addì 12 agosto 1946

Il Direttore del quotidiano *Giornale dell'Emilia*, signor Tullio Giordana, in data 9 corrente, ha inoltrato formale querela contro l'onorevole Arturo Colombi per il reato di diffamazione che ritiene di ravvisare nell'articolo di fondo intitolato « Contro gli scriba aizzatori della guerra », firmato con le iniziali « a. c. », pubblicato nel n. 32 del 3 agosto 1946 del giornale *La Lotta*, organo della Federazione provinciale bolognese del Partito Comunista Italiano; articolo che si asserisce scritto dall'onorevole Colombi, il quale è anche direttore responsabile del detto periodico.

Ciò premesso, poiché l'onorevole Arturo Colombi è Deputato alla Costituente, trasmetto alla S. V. Onorevolissima la querela originale debitamente confermata con allegata copia del giornale incriminato, per l'eventuale autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 81 del decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

*Il Procuratore della Repubblica  
M. BUZZI*

# ASSEMBLEA COSTITUENTE

Doc. I  
N. 4

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### COLOMBI

(PER DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GULLO)

il 31 agosto 1946

Al Ministero di grazia e giustizia  
Direzione generale affari penali - Ufficio I  
Roma

Bologna, addì 13 agosto 1946

Per l'ulteriore corso trasinetto la richiesta del Procuratore della Repubblica in sede, redatta l'11 corrente n. 9915 r. g., diretta all'onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente, al fine d'ottenere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi, querelato per diffamazione a mezzo della stampa dal signor Tullio Giordana.

Si uniscono gli atti processuali colla copia del giornale; mancano i rituali non conoscendosi neppure la paternità del denunciato, ecc.

Il Procuratore generale

L. AMBROSI

Al Presidente dell'Assemblea Costituente  
Roma

Bologna, addì 12 agosto 1946

Il Direttore del quotidiano *Giornale dell'Emilia*, signor Tullio Giordana, in data 9 corrente, ha inoltrato formale querela contro l'onorevole Arturo Colombi per il reato di diffamazione che ritiene di ravvisare nell'articolo di fondo intitolato « Contro gli scribaizzatori della guerra », firmato con le iniziali « a. c. », pubblicato nel n. 32 del 3 agosto 1946 del giornale *La Lotta*, organo della Federazione provinciale bolognese del Partito Comunista Italiano; articolo che si asserisce scritto dall'onorevole Colombi, il quale è anche direttore responsabile del detto periodico.

Ciò premesso, poiché l'onorevole Arturo Colombi è Deputato alla Costituente, trasmetto alla S. V. Onorevolissima la querela originale debitamente confermata con allegata copia del giornale incriminato, per l'eventuale autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 81 del decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Il Procuratore della Repubblica  
M. BUZZI

**ASSEMBLEA COSTITUENTE** Doc. I  
N. 4

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**COLOMBI**

(PER DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GULLO)

il 31 agosto 1946

Al Presidente dell'Assemblea Costituente  
Roma

Roma, 31 agosto 1946

Per i provvedimenti riservati alla competenza di codesta Assemblea, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, si trasmette la querela in oggetto e la relativa nota suindicata dell'Autorità giudiziaria di Bologna.

Si resta in attesa di comunicazione della deliberazione adottata e della restituzione del fascicolo processuale.

Il Ministro  
GULLO

Al Ministero di grazia e giustizia  
Direzione generale affari penali - Ufficio I,  
Roma

Bologna, addì 13 agosto 1946

Per l'ulteriore corso trasmetto la richiesta del Procuratore della Repubblica in sede, redatta l'11 corrente n. 9915 r. g., diretta all'onorevole Presidente dell'Assemblea Costituente, al fine d'ottenere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi, querelato per diffamazione a mezzo della stampa dal signor Tullio Giordana.

Si uniscono gli atti processuali colla copia del giornale; mancano i rituali non conoscendosi neppure la paternità del denunziato, ecc.

Il Procuratore generale

Al Presidente dell'Assemblea Costituente  
Roma

Bologna, addì 12 agosto 1946

Il Direttore del quotidiano *Giornale dell'Emilia*, signor Tullio Giordana, in data 9 corrente, ha inoltrato formale querela contro l'onorevole Arturo Colombi per il reato di diffamazione che ritiene di ravvisare nell'articolo di fondo intitolato «Contro gli scriba aizzatori della guerra», firmato con le iniziali «a. c.», pubblicato nel n. 32 del 3 agosto 1946 del giornale *La Lotta*, organo della Federazione provinciale bolognese del Partito Comunista Italiano; articolo che si asserisce scritto dall'onorevole Colombi, il quale è anche direttore responsabile del detto periodico.

Ciò premesso, poiché l'onorevole Arturo Colombi è Deputato alla Costituente, trasmetto alla signoria Vostra onorevolissima la querela originale debitamente confermata con allegata copia del giornale incriminato, per l'eventuale autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 81, del decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Il Procuratore della Repubblica

S.

V.

*firma?*

copy  
111

in giudizio contro il dipinto Colombi Doc. I  
(per diffamazione e mezzo della stampa) n° 4  
scatella Al Ministro di Giustizia  
(Quello)  
il 31 agosto 1860

17



Camera dei deputati  
Archivio storico

16  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO IN BOLOGNA

Bologna, li 13 agosto 1946 -

N. 1941

aff. penal  
C.G.

Risposta a nota del

N.

OGGETTO: Richiesta d'autorizzazione a procedere -

All. N. 1 fascio. e  
1 lettera -

137 bis  
2/60H

AL MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA

Direzione Generale Affari Penali - Off. I - ROMA -

Per l'ulteriore corso trasmette la richiesta del Procuratore della Repubblica in sede, redatta l'11 corrente n. 9915 r. g., diretta all'On. Presidente dell'Assemblea Costituente, al fine d'ottenere l'autorizzazione a procedere contro l'On. ARTURO COLOMBI, querelato per diffamazione a mezzo della stampa dal sig. Tullio GIORDANA -

Si uniscono gli atti processuali e la copia del giornale; mancano i rituali non conoscendosi neppure la paternità del denunciato, ecc.-

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
15 AGOSTO 1946  
UFFICIO DEL MINISTRO

A. Procuratore Generale

*d. Ferroni*



20

PROCURA ~~DEL RE IMPERATORE~~ - BOLOGNA  
*Della Repubblica*

Bologna, li 12/8/1946

N° 9915/46

Risposta a nota N. .... del .....

Allegati N. ....

OGGETTO { ~~Onorevole Presidente~~ *Autorizzazione*  
*a procedere*

A Onorevole Presidente  
della ~~Assemblea~~ *f* Costituente  
R. O. E. A.

Il Direttore del quotidiano "Giornale dell'Emilia" sig. Tullio Giordano, in data 9 corr. ha inoltrato formale querela contro l'On. Arturo Colombi per il reato di diffamazione che ritiene di ravvisare nell'art. di fondo intitolato "Contro gli scriba aizzatori della guerra" firmato con le iniziali a.c. pubblicato nel n° 32 del 3 agosto 1946 del giornale "La Lotta", organo della Federazione Provinciale Bolognese del Partito Comunista Italiano; articolo che si asserisce scritto dall'On. Colombi, il quale è anche direttore responsabile del detto periodico. Ciò premesso, poichè l'On. Arturo Colombi è deputato alla Costituente, tra\_ smetto alla S.V. Onorevolissima la querela originale debitamente confermata con allegata copia del giornale incriminato, per l'eventuale autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 81 del D.L.L. 10 marzo 1946 n° 74

Il Procuratore della Repubblica

*Busi*



21

All'Onorevole  
Avv. Giovanni Ciampitti  
Deputato alla Costituente  
Via Federico Cesi 44

R o m a

Si comunica che il Ministero di Grazia e Giustizia ha trasmesso a questa Segreteria i numeri del "Giornale dell'Emilia" richiesti dalla Commissione che ha in esame la domanda di autorizzazione a procedere contro il Deputato COLOMBI.

Roma, 15 ottobre 1946.

*Spedito*



Camera dei deputati  
Archivio storico